



CARLO GRANELLI

Professore ordinario di diritto civile – Università di Pavia

IL C.D. “PARTO ANONIMO” ED IL DIRITTO DEL FIGLIO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI: UN CASO EMBLEMATICO DI “DIALOGO” FRA CORTI¹

SOMMARIO: 1. *Il quadro normativo.* – 2. *Il “dialogo” tra le Corti.* – 3. *Considerazioni sparse.*

1. – Dopo che il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, (“Regolamento per revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”) aveva ribadito il tradizionale principio secondo cui, in sede di formazione dell’atto di nascita, avrebbe dovuto essere rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata, il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, (“Codice in materia di protezione dei dati personali”: di seguito, codice *privacy*) veniva, da un lato, a confermare – in deroga a quanto previsto dall’art. 28, comma 5 e 6, L. 4.5.1983, n. 184, (“Diritto del minore ad una famiglia”) in ordine ai casi, ed alle relative procedure, in cui all’adottato maggiorenne è consentito l’accesso alle “informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici” – che “l’accesso [a tali] informazioni non è [invece] consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata” (art. 28, comma 7, L. n. 184/1983); e, da altro lato, a prevedere che “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...), possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, *decorsi cento anni dalla formazione del documento*” (art. 93, comma 2, codice *privacy*), fermo restando però che “durante [detto] periodo (...) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile” (art. 93, comma 3, codice *privacy*).

In sintesi: tredici anni fa (e, quindi, in tempi relativamente recenti) il legislatore nazionale interveniva per statuire che al figlio di donna che non vuol essere nominata è precluso per cento anni – sostanzialmente per tutta la vita di entrambi – di conoscere le generalità della madre biologica, avendo diritto ad accedere a quei soli dati (ad es., di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, utili per verificare l’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili) che non importino, però, il disvelamento dell’identità della madre stessa.

¹ Intervento svolto dall’Autore nell’ambito del Convegno sul tema: “*Il diritto dei privati fra leggi e sentenze*”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e dalla rivista “*Persona e mercato*” il 18 novembre 2016.

JUS CIVILE



La *ratio* di una siffatta scelta legislativa – che, oggettivamente, finiva con il sacrificare completamente e stabilmente l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini – veniva dalla nostra Corte costituzionale subito individuata nella volontà di “tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi. L’esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà” (così, testualmente, Corte cost. 25.11.2005, n. 425, § 4).

In altri termini – secondo il Giudice delle leggi – il bilanciamento operato dal legislatore è non tanto fra l’interesse della madre biologica all’anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini, quanto fra due interessi di quest’ultimo potenzialmente confliggenti fra loro: da un lato, quello di accedere alle informazioni necessarie per ricostruire la sua identità personale attraverso la conoscenza delle proprie origini e della propria storia e, da altro lato, quello alla *nascita* (senza essere vittima di scelte abortive), alla *vita* (senza subire decisioni drammatiche, quali l’abbandono “selvaggio” o, peggio, l’infanticidio), a *venire alla luce in condizioni sanitarie adeguate*; interesse, quest’ultimo, coincidente con quello della madre a partorire in strutture efficienti, che non ne mettano in pericolo la salute fisica o psichica.

In sintesi: secondo la nostra Corte costituzionale, l’anonimato della madre è stato dal legislatore nazionale tutelato, senza – per usare le parole del Giudice delle leggi – “nessun tipo di limitazione, neanche temporale”, non già perché considerato un valore in sé, ma perché (ritenuto) strumentale alla tutela della vita del concepito e della salute di madre e figlio.

Proprio muovendo da una siffatta premessa, la Consulta – nel 2005 – giudicava la nostra normativa “espressione di una *ragionevole* valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda” e, conseguentemente, “non (...) in contrasto con l’art. 2 della Costituzione” (così, testualmente, Corte cost n. 425/2005, cit., § 4).

2. – La prima “picconata” al sistema delineato dal legislatore italiano veniva, nel 2012, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale – partendo dalla previsione dell’art. 8, par. 1, CEDU, secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata” – così argo-

JUS CIVILE



mentava: a) “il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di «vita privata», che comprende aspetti importanti dell’identità personale, di cui fa parte l’identità dei genitori” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, ric. 33783/2009, Godelli c. Italia, § 45); b) “l’espressione «ogni persona» dell’articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre” (*ibidem*, § 63); c) nel caso che ci occupa, “da una parte, vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che trova fondamento nella nozione di vita privata”, “dall’altra, (...) l’interesse di una donna a conservare l’anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate” (*ibidem*, § 63); d) occorre che il legislatore nazionale – al cui potere discrezionale è comunque demandata la scelta delle misure idonee allo scopo – mantenga “un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti ossia, da una parte, quello della [figlia] a conoscere le proprie origini e, dall’altro, quello della madre a mantenere l’anonimato” (*ibidem*, § 66); e) “la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa” (*ibidem*, § 70): invero, “se la madre biologica ha deciso di mantenere l’anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto” (*ibidem*, § 71).

Ora – a prescindere dal non corretto riferimento ad una, in realtà inesistente, inaccessibilità, nel sistema italiano, alle “informazioni *non* identificative sulle (...) origini” del figlio di madre che non vuol essere nominata – quel che più colpisce nella decisione della Corte di Strasburgo è che la stessa sia addivenuta a censurare la scelta del nostro legislatore di sacrificare l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini sull’altare dell’interesse della madre all’anonimato, pur sottolineando in motivazione, ma poi non valorizzando in sede di decisione, il fatto (già evidenziato dalla nostra Corte costituzionale) che in tema di parto anonimo “la legge italiana risponde alla preoccupazione di tutelare la *salute della madre e del minore* durante la gravidanza e il parto ed evitare aborti clandestini o abbandoni «selvaggi»” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 13.2.2003, cit., § 64): “se (...) l’unica questione sollevata dalla causa” riguardasse “il bilanciamento tra il diritto della madre (...) di non rivelare informazioni su uno degli aspetti più intimi della sua vita e il diritto di sua figlia (...) di conoscere le sue origini – si legge nell’opinione dissenziente espressa, con riferimento alla decisione presa a maggioranza dalla Corte, dal giudice Andreás Sajó – non avrei alcun problema a condividere gli argomenti della maggioranza”; ma – prosegue il giudice Sajó – “la protezione dell’anonimato è una misura che concorre al diritto alla vita del bambino: nel caso di specie, la possibilità del parto anonimo, associata alle garanzie assolute dell’anonimato, ha senza dubbio contribuito a permettere la nascita della ricorrente, e per giunta la nascita in circostanze in cui erano stati eliminati i rischi per la sua salute e per quella di sua madre. L’anonimato è legato all’obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, che è la diretta emanazione del più alto fra i valori difesi dalla Convenzione”.

Comunque sia di ciò, proprio la pronuncia del 2012 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo doveva, di lì a poco, portare – questa volta, ad opera della nostra Corte costituzionale – alla seconda “picconata” al sistema delineato dal legislatore nazionale.

JUS CIVILE



Invero, con sentenza 22.11.2013, n. 278, la Consulta – pur premettendo, in sintonia con quanto dalla stessa affermato nella propria precedente decisione del 2005, che “il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa (...) sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili”; e che “la salvaguardia della vita e della salute sono (...) i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità naturale” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4) – censurava, però, quella “sorta di «cristallizzazione» o «immobilizzazione»”, che conseguirebbe all’esercizio, alla nascita del figlio, del diritto all’anonimato da parte della madre biologica: “una volta intervenuta la scelta per l’anonimato – osservava la Corte – la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 5).

Di qui l’accusa di “eccessiva rigidità” dalla Corte mossa ad un sistema normativo che (si ritiene) fondato sull’“irreversibilità del segreto”, “in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6), nella misura in cui sacrifica irragionevolmente “il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – [che] costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4); e, conseguentemente, la dichiarazione di “illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (...), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...), su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione” (così, testualmente, ancora Corte cost. n. 278/2013, cit.).

Ora – a prescindere dai dubbi che potrebbero sollevarsi in ordine alla asserita “irreversibilità” della scelta operata dalla madre che, all’atto della nascita del figlio, abbia dichiarato di non voler essere nominata [la nostra S.C – con sentenza 7.2.2014, n. 2802 – ha infatti riconosciuto che, pur quando si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata, la madre può, purché prima della definizione del procedimento abbreviato di adottabilità da parte del giudice minorile, chiederne la sospensione e procedere al riconoscimento]; ed a prescindere altresì dalla dubbia coerenza della soluzione “additiva” adottata dalla Corte con il timore, pur dalla stessa manifestato, che “il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana

JUS CIVILE



dichiarazione di volontà” possa tradursi, di fatto, in un non marginale disincentivo al ricorso a quell’istituto del parto anonimo, dal legislatore voluto proprio per “distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo [= il figlio, concepito o nato che sia] ben più gravi” – non si può non rilevare come, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, la donna rimanesse, comunque, arbitro unico della partita: il velo dell’anonimato non avrebbe potuto essere squarciato, se non con il suo consenso espresso.

La terza e – al momento – ultima “picconata” al regime giuridico del parto anonimo, quale delineato dal legislatore del 2003, è venuta dalla nostra Corte di Cassazione.

In accoglimento dell’istanza di un figlio di donna che, al momento del parto, aveva dichiarato di non voler essere nominata, volta ad ottenere l’accesso ai dati identificativi di quest’ultima, previo suo “interpello” secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278/2013, il Tribunale dei minori aveva acquisito la notizia del decesso della donna e della conseguente impossibilità di verificarne la persistenza o meno della volontà di mantenere l’anonimato.

Con sentenza 21.7.2016, n. 15024, la Suprema Corte – pur riconoscendo che la “protezione che una scelta di tale importanza [*i.e.*, la scelta dell’anonimato], da prendere in una situazione di difficoltà, spesso anche estrema, richiede una decisione che non può che essere garantita, per il presente e il futuro, nel momento in cui viene presa e che non consente una successiva rivalutazione da parte dell’ordinamento che prescindendo dalla volontà della madre biologica” (così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 18) – ha tuttavia concluso che la morte della donna, che all’atto del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, importa la cessazione automatica dei vincoli all’accesso alle informazioni che la rendano identificabile. E ciò, quand’anche la stessa avesse, in vita, manifestato “una volontà definitivamente contraria alla rimozione del segreto anche dopo la sua morte” (così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 22): diversamente – argomenta la nostra Cassazione – “la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale”; “l’immobilizzazione della scelta per l’anonimato, che verrebbe in tal modo a determinarsi *post mortem*, verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta”; con ciò, segnando “la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, diritto che – per usare le parole della Corte costituzionale – «costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona»” (così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 22).

La soluzione accolta dai giudici di legittimità la scorsa estate è stata dalla Suprema Corte confermata, nella sostanza, con la recentissima decisione 9.11.2016, n. 22838.

Con una precisazione importante, però!

Al fine dichiarato di sfuggire all’“alternativa (...) radicale” – secondo cui, “se si riconosce

JUS CIVILE



all'adottato (...) in questa peculiare ipotesi il diritto di conoscere le proprie origini, si cancella lo speculare diritto all'anonimato della madre biologica"; "se invece si conserva il diritto all'anonimato, in mancanza della possibilità dell'interpello della madre, si vanifica del tutto il diritto del figlio a conoscere le proprie origini" (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, § 5.2) – la Corte ha evidenziato che, per "un adeguato bilanciamento degli interessi potenzialmente confliggenti", "si deve (...) ricorrere al regime giuridico di protezione dei dati personali (...). Pertanto, così come l'interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da «cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato», deve ritenersi che l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, debba essere circondata da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto. Non si ritiene, pertanto, che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità «sociale» costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito (...), senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)" (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, cit., § 5.3).

3. – Le recenti prese di posizione della nostra Suprema Corte sollecitano tutta una serie di considerazioni.

Prima considerazione: con le pronunce in discussione, il Giudice di legittimità ha, in buona sostanza, "riscritto" l'art. 93, comma 2, codice *privacy*, rendendo accessibili a chi vi abbia interesse (*in primis*, al figlio, ma non solo) i dati personali che rendano identificabile la donna che, all'atto del parto, abbia dichiarato di non voler essere nominata, *non* già – come testualmente previsto dal legislatore nazionale – "*decorsi cento anni* dalla formazione del documento", *bensi* alla *sua morte*. In altri termini: la Suprema Corte si è richiamata al principio, affermato dalla Corte costituzionale, di "reversibilità del segreto" non tanto per colmare una lacuna normativa [invero, il già ricordato art. 93, comma 2, codice *privacy* pone espressamente la regola, secondo cui – in assenza di "revoca", da parte della donna, dell'opzione per l'anonimato – i "dati personali che [la] rendono identificabile (...) possono essere rilasciati (...) decorsi cento anni dalla formazione del documento"], quanto per disapplicare una regola legale.

Seconda considerazione: così facendo, la nostra Cassazione ha segnato – in via pretoria – una sorta di "rivoluzione copernicana" nel regime del parto anonimo. Ha, infatti, "superato" il principio – non intaccato neppure dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2013 – secondo

JUS CIVILE



cui *mai* è consentito l'accesso alle informazioni identificative della donna, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza il consenso di quest'ultima; per sostituirvi l'opposto principio, secondo cui, (almeno) alla sua morte, detto accesso è consentito *a prescindere* dal suo consenso o, addirittura, *contro* la sua espressa volontà in senso contrario.

Terza considerazione: siffatta “rivoluzione copernicana” non è che l'ultimo – almeno, ad oggi – frutto di un intenso “dialogo” fra le varie Corti.

“Dialogo” che ha preso avvio, nel 2003, a Strasburgo (c.d. caso Odièvre) con l'affermazione, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che il principio consacrato nell'art. 8, par. 1, CEDU – secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata” – “protegge [anche] un diritto all'identità e allo sviluppo personale” che, a sua volta, implica la tutela dell'“interesse vitale (...) ad ottenere le informazioni necessarie per la scoperta della verità su un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Chambre, 13.2.2003, ric. 42326/1998, Odièvre c. Francia, § 29). Ora – poiché tuttavia la tutela di tale ultimo interesse risulta potenzialmente confliggente con quelli, pur essi tutelati dall'art. 8 CEDU, di terzi [non solo con quello della “donna a conservare l'anonimato per salvaguardare la sua salute, partorendo in condizioni sanitarie adeguate”, ma anche con quelli dei “genitori adottivi”, del “padre” biologico, dei “fratelli naturali, i quali *tutti* hanno parimenti diritto al rispetto della loro vita privata e familiare”]: così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 44], nonché con “l'interesse generale” a “proteggere la salute della madre e del bambino durante la gravidanza e il parto e (...) evitare aborti, in particolare aborti clandestini o abbandoni selvaggi” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 45) – agli Stati nazionali compete “un certo margine di discrezionalità per decidere le misure idonee ad assicurare il riconoscimento dei diritti garantiti dalla Convenzione” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 47), ad esempio – come in Francia – consentendo al figlio “di sollecitare la reversibilità del segreto dell'identità di sua madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente la protezione di quest'ultima e la richiesta legittima” del figlio (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 49).

A fronte delle norme dettate, quello stesso anno 2003, dal nostro codice *privacy* – che, se non nega la “reversibilità del segreto”, di certo non contempla alcun meccanismo finalizzato a “sollecitarla” – la Corte costituzionale italiana, prima (nel 2005), ritiene che la scelta del legislatore nazionale sia “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda” (così, testualmente, Corte cost. n. 425/2005, cit., § 4); poi (nel 2013) – premesso che “il tema del diritto all'anonimato della madre e quello del diritto figlio a conoscere le proprie origini (...) coinvolgono, entrambi, valori costituzionali di primario rilievo” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4) – la bolla, invece, come “censurabile per la sua eccessiva rigidità” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6), conseguentemente addivenendo alla pronuncia “additiva di principio” di cui si è detto.

Il repentino *revirement* della Consulta – in un arco temporale relativamente breve ed a fronte

JUS CIVILE



di un quadro normativo del tutto immutato – è dichiaratamente (cfr. Corte cost. n. 278/2013, cit., § 5) riconducibile ad una nuova pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel frattempo intervenuta sul tema (c.d. caso Godelli).

Invero, come già ricordato, l’anno precedente (2012), la Corte Europea – sulla base dei principi già enunciati nel 2003 nella decisione pronunciata in esito al caso Odièvre – aveva ritenuto che la legge italiana non avesse “mantenuto un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti ossia, da una parte, quello [del figlio] a conoscere le proprie origini e, dall’altro, quello della madre a mantenere l’anonimato” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 66), riconoscendo “prevalenza incondizionata” al secondo (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 70), nella misura in cui “non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto”, senza ricercare “un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 71).

Nella propria pronuncia del 2013, “la Corte costituzionale ha delineato in termini ancor più stringenti e sistematici della Corte Europea la condizione di legittimità dell’istituto in questione [*i.e.*, del parto anonimo] alla condizione della potenziale e nello stesso tempo *sempre* attuale *reversibilità del segreto*” (così si esprime, testualmente, Cass. 15024/2016, cit., § 21).

Proprio sulla base di tale ultima osservazione, le già ricordate pronunce del 2016 della nostra Suprema Corte concludono – oggi – per “la impossibilità di ritenere operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dal ricordato D.lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2” (così, testualmente, Cass. n. 15024/2016, cit., § 22).

Ora – se, di questo “dialogo” fra le Corti, si osserva il punto di partenza [*i.e.*, l’art. 8, par. 1, CEDU, che enuncia il principio secondo cui “ogni persona ha *diritto al rispetto della sua vita privata*”] ed il suo odierno punto di arrivo [*i.e.*, l’affermata *automatica caduta, con la sua morte, dell’anonimato della madre*, nonostante la diversa regola dettata dall’art. 93, comma 2, codice *privacy*] – fin troppo evidente appare il ruolo “creativo” giocato dalla giurisprudenza nella determinazione del “diritto vivente”.

Quarta considerazione: il “dialogo” fra le Corti di cui si è detto è sfociato, in buona sostanza, in una sorta di “trasfigurazione” dei valori alla base del regime giuridico del parto anonimo: nel 2005, come già ricordato, la Consulta dichiarava costituzionalmente legittima la relativa disciplina dettata dal legislatore nazionale, nella misura in cui la stessa doveva ritenersi rivolta a privilegiare, rispetto agli altri interessi potenzialmente confliggenti, l’esigenza di “– da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi” (così Corte cost. n. 425/2005, cit., § 4); oggi, la nostra Suprema Corte risolve, invece, la questione in termini di “tutela della riservatezza, comunque spettante in generale ai genitori biologici, in ordine alle informazioni relative alla nascita ed all’abbandono del figlio, successivamente adottato, trattandosi di vicende umane tendenzialmente percepite in modo negativo sul piano etico e

JUS CIVILE



sociale” (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, cit., § 5), che incontra “il solo limite costituito dal diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini (...), al fine esclusivo (di primario rilievo) di completare il proprio profilo dell’identità personale” (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, cit., § 4).

Quinta considerazione: in ottemperanza all’invito contenuto nella pronuncia della Consulta n. 278/2013 (§ 6), presso il Senato della Repubblica è attualmente in discussione il disegno di legge n. 1978 “in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”, già approvato dalla Camera dei Deputati in data 18.6.2015 in un testo risultante dall’unificazione di ben otto diversi disegni di legge. Ora, non è difficile ipotizzare che le recenti prese di posizione della Suprema Corte – nella misura in cui affermano l’accessibilità, dopo la sua morte, ai dati identificativi della madre biologica che si sia avvalsa del diritto all’anonimato – possano, se non condizionare, almeno influenzare non marginalmente le scelte del legislatore: se così dovesse essere, assisteremmo all’ennesimo episodio di recezione in sede legislativa di una regola già affermata in sede giurisprudenziale.

Sesta considerazione: le prese di posizione della Suprema Corte – in sostanza favorevoli all’automatica caduta, con la sua morte, dell’anonimato della madre – dischiudono tutta una serie di problemi che la legge attuale, diversamente impostata, nemmeno aveva ragione di porsi; che la Cassazione non ha – ne avrebbe potuto – affrontare; e che sarebbe legittimo attendersi, invece, risolti da un legislatore che intendesse recepirli.

Penso, ad esempio, al problema dell’esperibilità o meno, da parte del figlio nato da parto anonimo che non sia stato successivamente adottato (comb. disp. artt. 253 e 269, comma 1, cod. civ.), dell’azione di accertamento giudiziale della maternità *ex artt.* 269 ss. cod. civ. (poniamo – come nel caso Odièvre – nella prospettiva di poter, successivamente, avanzare pretese successive): esperibilità fin qui preclusa, *di fatto*, proprio dall’impossibilità di accedere ai dati identificativi della madre biologica (del tutto eccezionale – anzi, unico in giurisprudenza – è infatti il caso deciso da Trib. Milano 14.10.2015, n. 11475, in *Famiglia e diritto*, 2016, 476 ss.).

Penso al problema dell’esperibilità o meno, da parte del medesimo figlio, dell’azione *ex art.* 433, comma 1 n. 6, cod. civ. volta ad ottenere gli alimenti dai fratelli, mai prima conosciuti proprio a causa dell’anonimato della partoriente.

Penso, ancora, al problema della possibilità o meno – al fine di accertare se, nel frattempo, sia sopravvenuta la morte della madre biologica e, con essa, la caduta dell’anonimato – della reiterazione (e, in caso affermativo, con quale cadenza temporale minima) dell’istanza, da parte del figlio, di accesso ai dati identificativi della propria madre biologica che, in sede di precedente “interpello”, avesse confermato di voler conservare l’anonimato.

Settima – ed ultima – considerazione: le più recenti prese di posizione della Suprema Corte non possono che ulteriormente depotenziare quell’efficacia dissuasiva da scelte abortive o di abbandono dei neonati, cui – nell’originario intento del legislatore – era finalizzato l’istituto del parto anonimo.

Si tratterà di una semplice coincidenza temporale, ma è un fatto che negli ultimi tempi – in

JUS CIVILE



particolare, dopo la pronuncia con cui la Consulta ha riconosciuto al figlio il diritto di attivare, seppur nella massima riservatezza, un procedimento di “interpello” della madre biologica al fine di sondarne la disponibilità alla “revoca” della pregressa opzione per l’anonimato [pronuncia, peraltro, al momento “sterilizzata” presso numerosi ed importanti Uffici giudiziari in attesa di quell’intervento legislativo, sollecitato dalla stessa Consulta, teso ad “introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6)] – in talune aree geografiche parrebbe essersi verificata, sebbene non siano disponibili dati ufficiali al riguardo, una sensibile riduzione nel numero dei parti anonimi.

La circostanza, se confermata, varrebbe a dar corpo al timore, espresso da più parti, che la sola prospettiva di poter, un domani, essere “interpellata” in ordine alla propria volontà di continuare ad avvalersi dell’anonimato, possa indurre molte donne a ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, o – come scriveva Chiara Saraceno sull’edizione del quotidiano “la Repubblica” del 2.12.2014, pag. 31 – “all’abbandono tradizionale, partorendo di nascosto e lasciando il neonato in un cassonetto o, nel migliore dei casi, in qualche posto ritenuto «sicuro», perché di frequente passaggio”, ovvero nelle c.d. “culle per la vita”: “non occorre molta fantasia – rilevava la sociologa – per immaginare lo scompiglio che può provocare nella famiglia di questa donna l’arrivo di una lettera del Tribunale dei minori o la visita di una assistente sociale. Non sono cose che capitano normalmente a tutti. Come potrà giustificarla al suo eventuale marito o compagno, ai suoi eventuali figli, al suo intorno sociale? E come sarà garantita la riservatezza nella lunga catena comunicativa dal Tribunale fino all’assistente sociale?”.

Comunque sia di ciò, di certo le più recenti pronunce della Suprema Corte – e, in particolare, quella del luglio scorso – non sembrano destinate ad invertire il *trend*.